



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

1/2021 SOVRAINDEBITAMENTO – piano del Consumatore

IL TRIBUNALE DI GENOVA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice delegato Dott. Marino Ferrari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.6.2022;

rilevato che in data 29.1.2022 è stata depositata da:

Sig. Stefano Casamento, nato a Genova il 3/5/1958, C.F. CSMSFN58E03D969R, residente in Genova Via Catalani 6/20, elettivamente domiciliato in Genova, Viale Sauli 39/4, presso lo studio dell'Avv. Nicola Semino che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN DATA 26.1.2022

proposta di piano del consumatore di cui si è chiesta l'omologa;

vista la relazione particolareggiata, datata 19.1.2022, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 bis L. 3/2012, del Dott. Fabio Stendardo, nominato Organismo per la composizione della Crisi in data 20.8.2021;

rilevato che:

- con decreto del 8.2.2022 è stata fissata udienza al 5.4.2022 e disposta la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori almeno 30 giorni prima della predetta udienza; è stata altresì disposta la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 411/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Genova (G.E. dott.ssa Tabacchi) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventasse definitivo;
- con atto depositato il 22.3.2022 il Tribunale di Genova ha segnalato il proprio credito nei confronti del proponente di complessivi 6.254,00 euro, derivante dall'esecuzione di sentenze penali di condanna divenute irrevocabili e da mancato



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- pagamento di contributo unificato, manifestando il proprio dissenso all'esdebitazione con riguardo ad esso;
- in data 4.4.2022 il creditore Condominio di via Catalani 6-6A in Genova, ha presentato osservazione al piano, opponendosi alla sua omologa;
 - all'udienza del 5.4.2022 l'OCC dott. Fabio Stendardo ha dichiarato che, in relazione alla meritevolezza, il Sig. Casamento non si è indebitato con dolo o colpa grave e, con riguardo al debito derivante dalla sentenze penali di cui alla nota del Tribunale di Genova, che tale debito non è stato dichiarato dal Sig. Casamento, il quale ha, a sua volta, dichiarato che non ne era a conoscenza; costui ha dichiarato, altresì, che l'immobile di via Catalani 6/20 è in comproprietà con il nipote Casamento Alessio che però non ha mai contribuito alle spese, nonostante le richieste effettuate dal proprio legale;
 - il 14.4.2022 l'OCC ha depositato integrazione delle proposta di piano del consumatore;
 - all'udienza del 19.4.2022 Agenzia delle Entrate ha depositato copia della precisazione del credito già inviata all'OCC in data 17.2.2022;
 - in data 19.5.2022 il proponente ha depositato integrazione della proposta di piano del consumatore;
 - all'udienza del 20.5.2022 Agenzia delle Entrate ha chiesto un differimento per esaminare la predetta integrazione; il Condominio di via Catalani ha formulato osservazioni e contestazioni ad essa, opponendosi alla omologa;
 - in data 9.6.2022 il proponente ha depositato ulteriore integrazione alla proposta di piano;
 - all'udienza del 14.6.2022 l'OCC ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di piano così come integrata con atto depositato il 9.6.2022; Agenzia delle Entrate ha dichiarato di condividere l'integrazione di cui sopra e di avere già provveduto alla cancellazione dell'ipoteca; il Condominio di via Catalani ha



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

rappresentato che l'assemblea condominiale non ha ancora avuto modo di prendere visione del piano e che nulla è previsto per le spese legali e privilegiate liquidate dal GDP; ha quindi chiesto differimento, precisando che l'ipoteca rimane ferma fino all'integrale pagamento comprensivo delle spese condominiali maturate fino al 31 di marzo u.s.; il proponente ha insistito per l'approvazione del piano così come integrato e questo G.D. si è riservato;

ritenuto che:

- la proposta di piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 bis della L. 3/2012; in particolare, allo stato degli atti, non risulta che: a) il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 c. 3 lett. d ter); nella citata relazione l'OCC ha, infatti, evidenziato e documentato le cause che hanno determinato il sovraindebitamento; b) il ricorrente abbia compiuto atti di frode nei confronti dei creditori;
- si è visto che all'udienza del 14.6.2022 Agenzia delle Entrate ha dichiarato di condividere la proposta di piano così come integrata con atto depositato il 9.6.2022, così superando le contestazioni in precedenza formulate; quanto alle osservazioni formulate dal Condominio di via Catalani 6-6 A, la proposta di piano così come integrata con atto depositato il 9.6.2022 prevede che: "Il debito complessivo vantato dal Condominio nei confronti dei signori Alessio e Stefano Casamento ammonta a €. 13.502,50, comprese le rate previste dal Condominio e scadute fino al 31/3/2022, oltre spese legali per €. 3.045,62, oltre accessori ed oltre alle spese della procedura esecutiva. Il sig. Stefano Casamento si impegna a versare la somma complessiva di €. 17.000,00 con rate mensili di €. 150,00 a partire dal mese successivo al pagamento dell'ultima rata delle spese di procedura di cui al punto precedente. Dal 19° mese in avanti il sig. Casamento verserà la rata mensile di €. 200,00 fino al soddisfo del debito (per un totale di 71 rate di €. 200,00 ed una di €. 100,00). 3) Debito verso Adv. Bancheri Il debito ammonta a €. 300,00 che il sig. Casamento si impegna a pagare in n° 2 rate di €. 150,00 ciascuna a partire dal mese successivo



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

al pagamento dell'ultima rata a favore del Condominio di Via Catalani; pertanto, l'alternativa liquidatoria non appare più soddisfacente rispetto alla proposta di piano così integrata;

- con riguardo alla nota depositata il 22.3.2022 dal Tribunale di Genova, l'art. 14 terdecies c. 3 lett. b L. 3/2012 stabilisce che *"L'esdebitazione non opera ... per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti"*;

visto l'art. 12 bis L. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore, proposto, in data 29.1.2022, dal Sig. Stefano Casamento, CSMSFN58E03D969R, così come integrato con atto depositato il 9.6.2022;

DISPONE

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

DISPONE

che il presente decreto venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;

RIBADISCE

che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;

che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

DISPONE

che, a cura del professionista nominato OCC, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale.

Genova, 20.6.2022

IL GIUDICE

Marino Ferrari



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 1 / 2022

IL GIUDICE DELEGATO

CORREGGE il decreto di omologa in data 20.6.2022 nel modo seguente:

nell'intestazione dove è scritto "1/2021" deve intendersi scritto "1/2022".

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

AUTORIZZA quanto richiesto

Genova, 22/06/2022

Il G.D.

Marino Ferrari